

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA
CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**

TRA

la Cassa Nazionale del Notariato, Associazione di diritto privato, in prosieguo per brevità denominata "Ente", rappresentata dal _____, nella sua qualità di _____

E

Istituto di Credito _____, in prosieguo per brevità denominato "Banca", rappresentato dal Sig. _____ nato a _____ il _____, nella sua qualità di _____

PREMESSO

- che la Banca è risultata aggiudicataria della procedura di gara denominata “Affidamento del servizio di tesoreria della Cassa Nazionale del Notariato per il triennio 2014-2016”;
- che l’offerta qualitativo - economica presentata in sede di gara forma parte integrante ed essenziale della presente convenzione

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 –

Affidamento e durata del servizio

L’Ente affida alla Banca, che accetta, l’intero (o parziale) servizio di Tesoreria concernente riscossioni e pagamenti comunque riguardanti l’Ente stesso.

La gestione finanziaria dell’Ente inizia il 01 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

La presente convenzione avrà durata triennale per il periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2016.

La Banca, fatto salvo quanto previsto al precedente comma, ha l’obbligo di continuare il servizio, alle medesime condizioni, dopo la scadenza della convenzione, nelle more di individuazione di un nuovo affidatario.

Il detto servizio di Tesoreria sarà disimpegnato dalla Banca nei propri locali posti in Roma , Via _____, nei giorni lavorativi e nelle ore in cui gli sportelli delle Aziende di Credito sono aperti al pubblico.

Di comune accordo tra le parti, potranno essere apportati tutti i perfezionamenti ritenuti necessari per l'espletamento del servizio.

Tutte le operazioni di riscossione e pagamento relative al presente accordo sono regolate dalla Banca in un conto corrente libero di corrispondenza intestato alla Cassa Nazionale del Notariato.

ARTICOLO 2

Riscossioni – obblighi dell'Ente

In relazione a quanto sopra le entrate dell'Ente saranno incassate dalla Banca in base ad ordinativi di riscossione (“reversali”) emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti e firmati congiuntamente dal Direttore Generale e da altro Dirigente dell'Ente appositamente delegato.

In caso di eventuale impedimento possono intervenire per la firma degli ordinativi di riscossione anche altri Dirigenti dell'Ente a tal fine delegati.

La Banca deve accettare, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendano versare, a qualsiasi titolo, a favore del medesimo, rilasciandone ricevuta contenente l'indicazione della causale del versamento e la clausola “salvo i diritti dell'Ente”.

Tali incassi, da accreditare nel conto corrente dell'Ente, saranno immediatamente segnalati dall'Ente stesso, al quale la Banca richiederà l'emissione dei relativi ordini di riscossione.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente alla Banca i nominativi dei propri Dirigenti abilitati alla firma, con quali poteri e limitazioni e loro eventuali mutamenti.

ARTICOLO 3

Pagamenti mediante moduli diretti

La Banca effettua i pagamenti in base a ordini di pagamento (“mandati”), individuali o collettivi, emessi dall'Ente su moduli da esso predisposti e firmati dal Direttore Generale e da altro Dirigente dell'Ente appositamente delegato.

I beneficiari dei pagamenti saranno avvisati direttamente dall'Ente soltanto dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati alla Banca. Per ogni pagamento la Banca si farà rilasciare dal beneficiario regolare quietanza, da apporre sul relativo mandato, ovvero da allegare allo stesso quale documentazione. Per i pagamenti eseguiti mediante accreditamento del relativo importo su conto corrente intrattenuto dal beneficiario presso Aziende di Credito corrispondenti, sarà sufficiente l'annotazione del pagamento così effettuato, apposta dalla Banca sul mandato e convalidata dal timbro datario e dalla firma di un funzionario della Banca stessa.

Per i pagamenti effettuati per il tramite del servizio postale e cioè con versamenti sul conto corrente postale, con vaglia postali o con assegni di conto corrente postale, in luogo delle ricevute rilasciate dall'Amministrazione Postale saranno allegati al mandato le copie delle distinte all'uopo predisposte dall'Istituto Bancario per l'Amministrazione Postale o, in mancanza, i talloncini degli assegni stessi recanti gli estremi del versamento.

Per i pagamenti effettuati mediante sportello la Banca provvederà a raccogliere la firma del beneficiario a titolo di quietanza sul mandato stesso. Per i pagamenti effettuati a mezzo di assegni saranno allegati al mandato i talloncini degli assegni stessi recanti l'indicazione completa degli estremi di versamento. I moduli dei relativi versamenti saranno compilati a cura della Banca. La Banca cassiera assicura di poter effettuare l'accreditamento immediato della pensione notarile sui conti correnti eventualmente aperti dagli iscritti presso le Banche o, in mancanza, mediante invio di assegno circolare, non trasferibile, al domicilio indicato dal beneficiario.

Le imposte di bollo saranno applicate o regolarizzate a cura della Banca. La Banca non è tenuta a dar corso al pagamento dei mandati non completi in ogni loro parte e sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l'importo scritto in cifre e quello scritto in lettere; è fatto comunque obbligo alla Banca di comunicare tempestivamente il pagamento ed i motivi per i quali non si è effettuato.

ARTICOLO 4

Pagamenti mediante emissione di mandati collettivi

I pagamenti delle rate di pensione in favore degli iscritti avverranno mediante emissione di mandati collettivi mensili compilati dall'Ente con l'indicazione delle modalità di pagamento.

I pagamenti per i titoli diversi cui al punto precedente a favore degli iscritti e di terzi, avverranno mediante emissione di mandati, singoli o collettivi per gruppo di spese, con le indicazioni delle modalità di pagamento.

I mandati comprenderanno l'elenco dei nominativi aventi diritto, con l'indicazione della località e forma di pagamento.

Detti titoli di pagamento saranno firmati con le modalità di cui agli artt. 3) e 5) della presente convenzione ed i pagamenti stessi saranno effettuati con le modalità di cui all'art. 3.

ARTICOLO 5

Firme autorizzate

L'Ente si impegna a comunicare preventivamente alla Banca le generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di riscossione e di pagamento nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni, corredando le comunicazioni stesse delle copie delle deliberazioni degli Organi competenti che hanno conferito i poteri di cui sopra e dei relativi esemplari di firma.

ARTICOLO 6

Trasmisione ordinativi

Gli ordinativi saranno trasmessi dall'Ente alla Banca accompagnati da una distinta in duplice copia, di cui una a titolo di ricevuta per l'Ente, sulla quale sarà apposta la data e la firma del funzionario della Banca preposto al ricevimento.

ARTICOLO 7

Limiti di pagamento

I pagamenti sono eseguiti dalla Banca nei limiti delle effettive disponibilità di cassa dell'Ente. La Banca è tenuta a dare immediato avviso all'Ente dell'insufficienza delle dette disponibilità e della possibilità conseguente di non procedere ai pagamenti dei mandati.

ARTICOLO 8

Comunicazioni periodiche – restituzione ordinativi e ruoli

La Banca trasmetterà, di norma mensilmente, o, se richiesto per iscritto in cadenze più brevi, all'Ente, con apposito modulo in doppio esemplare, l'elenco delle operazioni effettuate ed allegnerà al modulo stesso gli ordini di riscossione ed i mandati di pagamento eseguiti, quietanzati, documentati ed annotati come specificato nel precedente art.3.

La Banca dovrà fornire all'Ente, nell'ipotesi che lo stesso ne faccia richiesta, tutti i dati dei movimenti effettuati giornalmente, a mezzo "modem", previo collegamento dei relativi terminali.

Tale trasmissione non esime la Banca dall'obbligo di rimettere i documenti previsti dal 1° comma del presente articolo.

L'Ente darà il benestare della documentazione ricevuta mediante restituzione della copia del succitato modulo, firmata da un proprio funzionario all'uopo designato con apposita regolare comunicazione alla Banca. I mandati collettivi e quelli riguardanti pagamenti da eseguirsi fuori piazza saranno restituiti all'Ente dopo la loro totale estinzione.

La trasmissione di detti mandati verrà effettuata all'Ente con apposita distinta in duplice esemplare, uno dei quali dovrà essere restituito dall'Ente alla Banca firmato, come sopra detto, per benestare. Entro il mese di gennaio successivo alla chiusura di ogni esercizio, gli ordinativi di incasso e di pagamento, emessi dall'Ente nel corso dell'esercizio stesso e non eseguiti, dovranno essere restituiti dalla Banca e accompagnati da una distinta in duplice copia.

La distinta rilasciata dalla Banca e controfirmata dall'Ente costituisce titolo di scarico e benestare della documentazione ricevuta.

ARTICOLO 9

Conto riassuntivo del movimento di cassa

La Banca ha l'obbligo di tenere al corrente e custodire il conto riassuntivo del movimento di cassa, costituito da normale partitario di conto corrente ordinario.

ARTICOLO 10

Condizioni Economiche sui rapporti di conto corrente

1. Saggio di interesse attivo: applicato sulle giacenze di cassa del conto di tesoreria con liquidazione ed accredito trimestrale degli interessi al 31/3, 30/6, 30/9, 31/12 di ogni anno: spread in aumento rispetto al tasso BCE pari a _____;
2. Valuta di accredito degli incassi di tesoreria: (giorni lavorativi bancabili successivi all'incasso) _____;
3. Valuta operazioni passive:
 - Addebito pagamento F24: _____
 - Addebito pagamento compiti istituzionali: _____
4. Spese tenuta conto e addebito commissioni bancarie periodiche: _____;
5. Commissioni bonifici Italia ed esteri telematici e cartacei: _____;
6. Contributo annuo, per tutta la durata del contratto, da destinarsi al sostegno di iniziative in campo culturale, sociale, sportivo, ricreativo, nonché all'organizzazione di convegni e conferenze che l'Ente dovesse intraprendere a completamento dei propri compiti istituzionali, per un importo complessivo pari ad € _____.

ARTICOLO 11

Riscossione dei canoni di locazione

Valuta per spese emissione/gestione MAV omnicomprenditive (valuta accredito MAV, spese MAV a carico conduttore, costo fideiussore rilasciata dalla Banca Cassiera): _____.

ARTICOLO 12

Condizioni economiche relative all'attività finanziaria dell'Ente

1. Commissioni per dossier titoli: _____;
2. Commissioni negoziazione titoli diretta: _____;
3. Commissioni negoziazione titoli indiretta: _____.

ARTICOLO 13 –

Concessione e gestione di prestiti d'onore, mutui fondiari residenziali e non residenziali e finanziamenti chirografari bullet a scadenza determinata

1. Prestito d'onore: _____;
2. Mutuo fondiario residenziale e non residenziale: _____;
3. Finanziamento chirografario bullet a scadenza determinata: _____;

ARTICOLO 14 –

Comunicazioni periodiche della Banca all'Ente – chiusura conti - reclami. Invio estratto conto

La Banca provvederà all'invio degli estratti di conto corrente con cadenza mensile. L'invio degli estratti di conto corrente con scalare avverrà con cadenza trimestrale al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno.

L'ente si obbliga a verificare gli estratti conto ad esso trasmessi.

Trascorsi sessanta giorni dalla data di invio degli estratti stessi, senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti si intendono approvati con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto. L'Ente è tenuto a segnalare tempestivamente alla Banca gli eventuali reclami in ordine allo svolgimento del servizio.

In caso di contestazione degli estratti conto faranno fede le scritture contabili dell'Ente ed i documenti emessi dall'Ente sia per le riscossioni che per i pagamenti; mentre per il calcolo degli interessi, le parti si impegnano ad effettuare in contraddittorio i relativi conteggi.

La Banca si impegna a consegnare all'Ente, periodicamente, il foglio analitico delle condizioni economiche di tutte le operazioni, così come previsto dalla Legge sulla trasparenza.

ARTICOLO 15

Servizio di Tesoreria

Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione sarà svolto senza alcun compenso, salvo il pagamento dei servizi bancari connessi ed accessori da attivarsi a richiesta della Cassa, finanziati con fondi propri di bilancio della Cassa. Per il servizio di Tesoreria è previsto unicamente il rimborso delle spese vive sostenute (postali, telegrafiche), oltre l'imposta di bollo se dovuta. La Banca rinuncia inoltre a ogni commissione e spesa relative alla gestione dei conti correnti intestati all'Ente.

ARTICOLO 16

Altri pagamenti

Per tutti i pagamenti valgono le condizioni e i servizi previsti per la gestione delle operazioni afferenti al servizio di cassa.

La Banca provvederà all'emissione dei duplicati degli assegni smarriti, deteriorati o distrutti dall'ordinario o, comunque, di quelli non pervenuti al medesimo, purchè non negoziati, non oltre il termine di cinque giorni dalla data di ricezione della denuncia del beneficiario. Il servizio verrà prestato senza addebito di commissioni e spese, assumendo a proprio carico le pratiche riguardanti le ricerche degli assegni smarriti.

Le predette condizioni rimangono invariate per la durata del servizio di Tesoreria disciplinato dalla presente convenzione.

Resta inteso, peraltro, che per tutte le operazioni ed i servizi accessori derivanti dalla presente convenzione e non espressamente previsti dalla convenzione stessa, si applicheranno, nei confronti dell'Ente, le migliori condizioni previste per la clientela primaria.

ARTICOLO 17

Spese di registrazione della convenzione

Le eventuali spese di registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico della Banca.

ARTICOLO 18

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

ARTICOLO 19

Recesso

La Cassa ha diritto di recedere anticipatamente, unilateralmente ed incondizionatamente dal presente contratto per motivi di interesse pubblico, anche eventualmente dovuti a sopravvenute modifiche normative.

In caso di recesso anticipato la Banca non ha diritto ad alcun indennizzo e sono fatte salve per l'Ente eventuali azioni per danno.

L'Ente dà comunicazione scritta alla Banca del recesso anticipato con preavviso di almeno 60 giorni dalla data in cui il recesso deve avere inizio.

ARTICOLO 20

Penali

Per ogni violazione delle condizioni economiche previste dalla presente convenzione e dall'offerta qualitativo - economica della Banca, potrà essere applicata una penale giornaliera pari ad euro 500,00 (cinquecento/00). Qualsiasi infrazione che possa comportare l'applicazione di penali dovrà essere contestata

alla Banca entro 10 giorni dal momento in cui l'Ente ne sia venuto a conoscenza. Alla Banca è concesso un termine di 10 giorni per controdedurre. Trascorso tale termine, e ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute motivate da causa di forza maggiore, sarà applicata la penale. Il valore complessivo delle penali applicate non potrà superare euro 50.000,00 (cinquantamila/00); nel caso di superamento di tale limite, l'Ente avrà facoltà di risolvere il contratto.

ARTICOLO 21

Clausola risolutiva espressa

Il contratto è risolto di diritto a norma dell'art. 1456 del Codice Civile, ove l'Ente dichiara di avvalersi della clausola risolutiva, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a. Frode o malafede nell'esecuzione del contratto;
- b. Perdita dei requisiti di ordine generale o professionale;
- c. Applicazione di penali ai sensi dell'art. 20 della convenzione.

Nei suddetti casi l'Ente ha diritto di affidare a terzi il servizio in danno del soggetto inadempiente, fermo restando il diritto di risarcimento dei danni subiti e delle maggiori spese sostenute.

ARTICOLO 22

Domicilio delle parti

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'Ente e la Banca eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nelle premesse della presente convenzione.

ARTICOLO 23

Foro competente

Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sono devolute al Tribunale di Roma.

Roma,

Letto, confermato e sottoscritto

La Cassa Nazionale del Notariato

Istituto di Credito

Ai sensi dell'art. 1341, 2° comma codice civile, le parti dichiarano di approvare specificamente gli artt. 14 (Comunicazioni periodiche della Banca all'Ente-Chiusura conti-Reclami. Invio estratto conto), 17 (Spese di registrazione della convenzione), 19 (Recesso), 20 (Penali), 21 (Clausola risolutiva espressa) e 23 (Foro competente).

Roma,

Letto, confermato e sottoscritto

La Cassa Nazionale del Notariato

Istituto di Credito
